



PRESENTAZIONE DEL VOLUME

(a cura dell'autore o del curatore)

Informazioni generali

Autore: Emanuele Cimiotta

Titolo del volume: L'ambito soggettivo di efficacia delle sentenze pregiudiziali della Corte di giustizia dell'Unione europea

Casa editrice e luogo di stampa: G. Giappichelli Editore, Torino

Anno di pubblicazione: 2023

Pagine complessive e costo del volume: pp. XV-400, € 52

Informazioni sul volume

Il volume affronta il problema di determinare l'ambito soggettivo di efficacia delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, proponendo di tenere distinti i due concetti di portata soggettiva delle pronunce, da un lato, e loro efficacia nei confronti di quei giudici diversi dal giudice del rinvio verso i quali esse siano realmente in grado di dirigersi, dall'altro, e di procedere ai relativi accertamenti caso per caso in relazione a ogni singola pronuncia.

Ciascuna pronuncia pregiudiziale, infatti, sembra possedere una propria portata soggettiva – essendo, dunque, in grado di rivolgersi a una più o meno ampia platea di giudici dei vari Stati membri – che dipende da una serie di fattori idonei a contraddistinguerla in quanto provvedimento giurisdizionale, i quali riflettono lo stretto legame intercorrente tra il procedimento pregiudiziale europeo e il procedimento principale nazionale da cui ha avuto origine il rinvio e sono esaminati nel volume.

Inoltre, quand'anche riesca a indirizzarsi verso un qualche giudice diverso dal giudice del rinvio, la pronuncia pregiudiziale non sembra comunque poter avere l'effetto di obbligarlo ad adeguare a essa le proprie valutazioni in ordine all'interpretazione del diritto dell'Unione europea o alla validità degli atti di diritto derivato in vista della risoluzione della controversia di cui è investito. Al contrario, in simili circostanze, la pronuncia non sembra avere altro effetto se non quello di obbligare il giudice a prenderla in considerazione e a confrontarsi con essa in sede di accertamento dei presupposti a cui i paragrafi 2 e 3 dell'art. 267 TFUE subordinano, rispettivamente, l'esercizio della facoltà e l'adempimento dell'obbligo di rinvio.

Per cui il giudice diverso dal giudice *a quo*, contrariamente a quest'ultimo, non sembra essere formalmente tenuto a uniformarsi alle statuizioni contenute nella pronuncia pregiudiziale, quanto piuttosto a giustificare in via addizionale l'eventuale decisione di discostarsene alla luce di una serie di indici, che pure sono esaminati nel volume. Sicché esso, nel decidere se seguire o meno le soluzioni prospettate dalla Corte di giustizia, appare godere di un margine di discrezionalità più ampio di quello spettante al giudice che ha richiesto la pronuncia, il quale invece è tenuto a conformarvisi.